

Di sviluppo. Le Camere di commercio hanno definito le modalità per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro

Via alla registrazione delle start up

Imposte, diritti di segreteria e camerali azzerati solo per le imprese attive

Angelo Busani

■ **Start up innovative** (Sti) alle prese con l'iscrizione al **Registro delle imprese**, e precisamente in una sezione "speciale" del registro appositamente istituita per le Sti.

Si tratta di un passaggio burocratico fondamentale, perché l'iscrizione è posta dalla legge quale condizione per l'ottenimento dei benefici che la normativa riserva a queste strutture introdotte dall'articolo 25, legge 17 dicembre 2012 numero 221 di conversione del decreto sviluppo bis.

I benefici consistono principalmente:

■ nell'esenzione quadriennale dal pagamento dei diritti di segreteria della Cciaa, dell'imposta di bollo e del diritto annuale;

■ in diverse e importanti deroghe al diritto societario "ordinario" (ad esempio: l'affievolimento delle norme che, nelle società di capitali, salvaguardano l'esistenza del capitale sociale minimo);

■ in una particolare disciplina dei rapporti di lavoro nell'impresa;

■ in uno sgravio fiscale e contributivo per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni o di quote ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.

Al fine di favorire questa iscrizione, una prima "guida sintetica" alle formalità occorrenti è stata elaborata, alla fine di dicembre 2012, dalle Camere di commercio con il coordinamento del ministero dello Sviluppo economico.

La guida è a "uso interno", ma il suo contenuto è di evidente rilievo per tutti i soggetti, professionisti in primo luogo, che quotidianamente si interfacciano con il Registro delle imprese.

Desti particolare interesse anzitutto la "disciplina transitoria" che la "guida" reca per l'iscrizione della Sti alla apposita sezione "speciale" del Registro delle imprese, per il fatto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello digitale di domanda da produrre

per chiedere l'iscrizione delle Sti in tale sezione "speciale". È oggi dunque disposto che:

■ la Sti può essere iscritta, oltre che nella sezione "ordinaria" del Registro, anche nella apposita sezione "speciale" del registro stesso, solo se si tratta di una società "attiva";

■ in tal caso è pertanto possibile richiedere l'iscrizione contestuale nelle due sezioni (quella "ordinaria" e quella "speciale") abbinando al modello "S1" (che tipicamente si usa per l'iscrizione nella sezione "ordinaria") il modello "S5", solitamente utilizzato per pubblicizzare l'inizio, la modifica o la cessazione di attività da parte dei soggetti già iscritti nel Registro delle imprese e che viene appunto transitoriamente utilizzato per questa evenienza; effettuando dunque questa contemporanea iscrizione nelle due sezioni, non è dovuto alcun onere per tale formalità né, in particolare, è dovuto il pagamento del diritto

camerale annuale;

■ se invece si tratta di iscriverne come Sti una società "inattiva", l'iscrizione può essere eseguita solamente nella sezione "ordinaria", in quanto, per l'iscrizione nella sezione "speciale", occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività; potendosi quindi produrre, per il momento, unicamente il modulo "S1" (utile per la sola iscrizione nella sezione "ordinaria"), privo cioè del modulo "S5", si deve effettuare il pagamento del diritto di segreteria, dell'imposta di bollo e del diritto camerale annuale.

Questa disposizione, fanno sapere da Unioncamere, è stata introdotta al fine di riconoscere i benefici solo a realtà effettivamente operanti, escludendo le società che vengono registrate ma poi non entrano mai in attività.

Le Sti possono essere sia società di nuova costituzione che società già esistenti (le quali, ovviamente, abbiano i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificate come Sti) e quindi già iscritte nella sezione "ordinaria" del Registro delle imprese.

Per queste ultime è disposto un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (quindi entro il 17 febbraio 2013) per presentare la domanda di iscrizione nella predetta sezione "speciale" del Registro.


Sia le imprese di nuova costituzione che quelle già costituite autocertificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge mediante una dichiarazione il cui fac simile è allegato alla "guida" delle Camere di commercio.

Al riguardo, è disposto che l'autodichiarazione sia firmata digitalmente; non sono previste altre modalità di firma, come la sottoscrizione manuale accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La guida operativa all'iscrizione
www.itsole24ore.com/norme



Start up innovative

● Sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Per essere incluse tra le start up innovative le imprese devono rispettare i seguenti requisiti: la maggioranza delle quote del capitale sociale nonché dei diritti di voto in assemblea ordinaria deve appartenere a soci persone fisiche all'atto della costituzione e nei 24 mesi successivi; l'oggetto sociale deve essere almeno prevalentemente orientato allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi; il valore della produzione non deve superare i 5 milioni all'anno; la società non deve aver proceduto alla distribuzione di utili; la società, se già operativa, non deve essere stata costituita da oltre 48 mesi



L'autodichiarazione

Il fac simile per l'autocertificazione dei requisiti richiesti alle start up innovative

ALLEGATO

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA (Art. 25, L. n. 221/2012)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....) il/...../....., di cittadinanza
residente a (.....) in n.....
codice fiscale , in qualità di legale rappresentante
della società : con sede a (.....) in n.....
codice fiscale - n. Rea

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del Dpr 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, di seguito elencati, previsti dall'art. 25, comma 2, L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro imprese di cui all'art. 25, comma 8 della L. 221/2012:

- A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda;
- H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
- Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci, inoltre dichiara:
- la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

....., il/...../.....
luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale

Le agevolazioni

Le regole previste dal decreto Sviluppo-bis dopo la conversione in legge

Norma potenziata

ARTICOLO 25,
COMMA 2, LETTERA A)

ARTICOLO 25,
COMMA 2, LETTERA F)

ARTICOLO 25,
COMMA 2, LETTERA H)

ARTICOLO 25, COMMA 2,
LETTERA H), NUMERO 1

ARTICOLO 25, COMMA 2,
LETTERA H), NUMERO 3

ARTICOLO 27-BIS

ARTICOLO 28, COMMA 2

Intervento	Effetto
La maggioranza delle quote del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea dei soci devono essere detenute obbligatoriamente da persone fisiche solo per 24 mesi dalla costituzione	Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start-up innovative
La start up non deve più avere – quale oggetto sociale esclusivo – lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ma questo può anche solo essere prevalente	
Le spese in ricerca e sviluppo della start up devono ora essere uguali o superiori al 20 per cento (e non più al 30%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa	
Sono ora espressamente annoverate tra le spese in ricerca e sviluppo le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, la sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso	Ampliamento delle spese da poter considerare come indice di appartenenza alla categoria delle start up innovative
L'impresa può ora anche essere semplicemente depositaria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa	Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start-up innovative
Viene introdotta ex novo una disposizione specifica che semplifica e rende privilegiato l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale particolarmente qualificato in capo alle start-up innovative e agli incubatori certificati	Maggiori benefici alle start-up innovative
Le ragioni automatiche di liceità per la stipula dei contratti di lavoro atempo determinato per le start up innovative vengono estese anche alla fattispecie del lavoro in somministrazione	